

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata	Data	Titolo	Pag.	
Rubrica: Ucina				
6	IL PICCOLO	19/06/2013	<i>NOLEGGIO OCCASIONALE SCATTANO NUOVE REGOLE</i>	2
21	IL SECOLO PIU' (IL SECOLO XIX)	19/06/2013	<i>PERSONE</i>	3
Rubrica: Fisco e Imprese				
12	IL SOLE 24 ORE	19/06/2013	<i>FOCUS - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AGEVOLATA ANCHE PER SPA E SRL</i>	5

IL CASO

Noleggio occasionale Scattano nuove regole

TRIESTE

Il decreto approvato dal governo Letta non si limita a ridurre la tassazione sul possesso degli scafi, ma rende significativamente più semplice il noleggio occasionale delle barche, aprendo la strada a nuove possibilità di incasso e manutenzione per società di chartering e proprietari. La norma precedente, quella del governo Monti, aveva già introdotto novità di rilievo: non era più necessario ottenere autorizzazioni di sorta per poter mettere a noleggio la propria imbarcazione, eliminando così una lunga serie di complicazioni burocratiche. La norma si applicava fino a un incasso annuo massimo di 30mila euro, a cui veniva applicata un'imposta forfettaria del 20% equivalente alla cedolare secca per gli affitti della case. Da adesso in poi, in seguito alla nuova regolamentazione stabilita dal decreto del "Fare", il tetto non sarà più applicato agli introiti ma al tempo di affitto: in risposta alle esigenze degli operatori è stato introdotto un limite di giornate annue, fissato in 60 giorni, che servirà a coprire il periodo di maggiore attività compreso fra luglio e agosto. Negli intenti del legislatore le nuove norme costituiranno un beneficio per due attori del settore: le società che si occupano di noleggio di barche e i proprietari. I secondi potranno contribuire al mantenimento del loro scafo noleggiandolo e abbattendo di conseguenza i costi. Le società invece potranno appoggiarsi ai singoli privati per rispondere alle richieste tra luglio e agosto: potranno così fare a meno di spendere importanti quantità di denaro nell'allargamento della loro flotta. L'aliquota resta fissa al 20%. Il Corriere della Sera riporta a tal riguardo il parere degli esperti di Ucina, l'associazione della Confindustria nautica che, pur riconoscendo il carattere favorevole dell'aliquota, ricorda che il noleggio occasionale non gode delle detrazioni concesse agli operatori stabili e professionali. L'Ucina ha accolto con favore tanto la riduzione della tassa quanto le nuove norme sul noleggio: secondo l'associazione di categoria entrambe contribuiranno alla sperata ripresa del settore nel corso dei prossimi anni. (g.tom.)



persone

VINCENZO MELONE

COMANDANTE CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA



■ Ufficiale di Stato Maggiore della Marina, nel 1982 è nel Corpo delle Capitanerie di porto. Ricopre

incarichi di comando a La Maddalena, Viareggio e Pescara. Come Ammiraglio diventa Ufficiale Superiore ad detto al ministro della Marina Mercantile e Capo del I Reparto Personale del Comando Generale delle Capitanerie. Già vice comandante generale e direttore marittimo della Liguria, sostituisce Felicio Angrisano.

MIRKO MIGONE

DIRETTORE TECNOLOGIE RSA



■ Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Genova, prima dell'ingresso in RSA, ha maturato un'importante espe-

rienza professionale in Accenture. In RSA dal 2007, ha dapprima ricoperto il ruolo di IT Strategy Program Manager, contribuendo alla definizione della strategia di Information Technology della Compagnia per il triennio 2009-2011, per poi assumere nel 2010 la responsabilità del Portafoglio Motor di RSA.

PIERO FORMENTI

VICE PRESIDENTE EBI



■ Milanese, 55 anni, dal 1979 è fondatore della omonima azienda Formenti, produttrice di

unità pneumatiche. Membro del Consiglio Direttivo di Ucina da 6 anni, rappresenta il Gruppo Produzione Unità Pneumatiche. Partecipa a diversi gruppi di lavoro tecnici nazionali e internazionali del settore gommoni, fino al 2015 sarà vice presidente dell'associazione che rappresenta l'industria nautica in Europa.

ELENA BISTAGNINO

RESPONSABILE POLO RIABILITATIVO PSICHIATRIA IL GIRASOLE ASL3



■ Laureata in Medicina e Chirurgia con una specializzazione in Psichiatria, è stata respon-

sabile del centro diurno UO Salute Mentale distretto di Levante, medico psichiatra presso CSM e ha svolto attività di guardia psichiatrica. Come psicoterapeuta, è socio di Acanto Genova, l'associazione per lo studio delle dinamiche di gruppo. Attualmente è dirigente medico presso l'Asl3.

ALESSANDRO BETTOSI

COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA FORESTALE LA SPEZIA



■ Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, ha lavorato in due parchi nazionali, Stelvio e Circeo. Già

responsabile dell'addestramento alla Scuola allievi del Corpo Forestale di Sabaudia ha comandato inoltre il servizio antibraconaggio e il Nucleo agroalimentare e forestale dell'Ispettorato di Roma. Nell'ultima sede di servizio, Latina, ha svolto il ruolo di Comandante Provinciale. Sostituisce Benito Castiglia.

ANGELO BEDIN

AMMINISTRATORE DELEGATO SIALIFE GENOVA



■ Laurea in Psicologia all'Università di Padova, con specializzazione in Relazioni Industriali e del


Lavoro all'Università di Bologna. Ha lavorato nell'area del pubblico e dei servizi socio-sanitari, ha diretto l'area disabilità alla Don Gnocchi. Già docente e vice direttore della Scuola Magistrale Ortofrenica di Genova, ha collaborato con diverse Università fra cui Genova dove tiene un insegnamento di psicologia.

AGRICOLTURA

COSIMO MELACCA

*Presidente nazionale
di Agriturist*

■ Brindisino, 54 anni, conduce l'azienda agricola e agrituristica "La Cà dell'Alpe" a Finale Ligure, le cui produzioni sono olivicole e ortofrutti-cole, e ha un'altra azienda agricola a San Vito dei Normanni (Brindisi). Eletto, nel 2001, presidente di Agriturist Liguria, dal 2007 è vice presidente di Confagricoltura Liguria e vice presidente nazionale di Agriturist.



TURISMO & SERVIZI

ARIEL DELLO STROLOGO

*Presidente
Porto Antico di Genova Spa*

■ Nominato il 24 luglio 2009 e ora riconfermato, 47 anni, Dello Strologo è partner dello studio legale De André. È stato per più di 10 anni consulente legale della Porto Antico prima di diventarne Presidente. Dello Strologo, inoltre, è nel cda di Superba Srl. È membro del cda del Teatro Stabile di Genova e Vice Presidente della Comunità Ebraica.



persone

ARIEL DELLO STROLOGO
Presidente Porto Antico di Genova Spa

CBS
VENOVIA
E
ASSISTENZA
CONCESSIONARIO UFFICIALE BIZERBA

Le imprese

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Riqualficazione energetica agevolata anche per Spa e Srl

I titolari di reddito d'impresa fruiscono della detrazione «per competenza»

PAGINA A CURA DI
Marco Zandonà

■ Individuati i titolari del beneficio riconosciuto a chi taglia i consumi di energia. Il decreto 19 febbraio 2007, attuativo della detrazione del 65% (55% sino al 5 giugno 2013) per interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti applicabile sino al 31 dicembre 2013 (o 30 giugno 2014 per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali), ha chiarito le categorie di soggetti ammessi alla detrazione. In particolare, il beneficio spetta a: persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di riqualficazione energetica su edifici esistenti, su parti, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di ri-

qualficazione energetica su edifici esistenti, su parti, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Tra questi sia le imprese individuali e le società di persone (Irfef), che le società di capitali (Ires). Per tali soggetti, la detrazione del 65% spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Sono esclusi dai benefici fiscali gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, in quanto l'agevolazione è riferibile solo agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi. Esclusa anche l'applicabilità della detrazione per gli immobili "merce" di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare. Secondo l'agenzia delle Entrate tali immobili rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali. Per i titolari di reddito d'impresa la detrazione d'imposta spetta per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nell'ipotesi in cui l'esercizio coincida con l'anno solare. Per i lavori di risparmio energetico su parti comuni, i pagamenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2014, ma l'ultimazione può avvenire entro la chiusura dell'esercizio.

La circolare 36/E/2007, ribadendo che il beneficio si applica sia ai non titolari che ai titolari di attività d'impresa, a condizione che le

spese per l'esecuzione dell'intervento siano state sostenute e rimaste a carico degli stessi, ha chiarito che possono usufruire dell'agevolazione proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o coloro che abbiano la disponibilità del bene in base a un contratto di locazione, locazione finanziaria o comodato. Per quanto riguarda i lavori eseguiti con contratti di leasing, l'Agenzia ha precisato che la detrazione compete all'utilizzatore del bene in base al costo sostenuto dalla società di leasing concedente. Nello stesso ambito, è intervenuta la circolare 21/E/2010, con cui l'Agenzia, nel ribadire che nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria la detrazione del 55% spetta all'utilizzatore dell'immobile, ha chiarito che in tale ipotesi sono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d'impresa, per cui non sussiste l'obbligo di pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale. A tal proposito si ritiene rilevante il criterio di competenza per l'imputazione delle spese sostenute. Per l'Agenzia gli adempimenti richiesti devono essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (l'utilizzatore del bene), fermo restando che la società di leasing deve fornire una documentazione attestante la conclusione dell'intervento e l'ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione. Diversamente (risoluzione n. 33/E/2008) l'Agenzia ha escluso i Comuni perché non sono soggetti passivi Ires.

I principi applicabili**01 | PER «CASSA»**

Persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d'impresa, che

sostengono le spese. Per la detraibilità delle spese si applica il principio di cassa

02 | PER «COMPETENZA»

Soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese: imprese individuali e società di persone (soggetti Irpef), società di capitali (soggetti Ires). Per tali

soggetti, la detrazione del 65% spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Sono esclusi i fabbricati locati e gli immobili "merce". Per la detraibilità delle spese si applica il principio di competenza

Recupero edilizio. Le regole

Ai soci un beneficio proporzionale alla quota di partecipazione

— Tra i contribuenti che possono accedere alla detrazione del 50% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali di cui all'articolo 16-bis del Tuir 917/1986 prorogate dall'articolo 16 del Dl 63/2013, come confermato tra l'altro, dall'amministrazione finanziaria già con le circolari n.57/E del 24 febbraio 1998 e n.121/E dell'11 maggio 1998, vi sono oltre che al proprietario o nudo proprietario dell'abitazione, e ai titolari di diritto reale di godimento, anche gli imprenditori individuali, anche agricoli, se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima e, conseguentemente, il reddito del fabbricato oggetto dell'intervento concorre a formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari. La detrazione trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata.

Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti a essi equiparati, nonché delle imprese familiari. Per i soggetti che svolgono attività commerciale in forma associata, valgono i chiarimenti forniti a proposito degli imprenditori individuali con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determi-

nato sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir 917/1986.

In sostanza l'importo detraibile viene imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione alla società (per esempio, se è socio al 30%, gli viene imputato il 30% dell'importo detraibile). Anche l'imprenditore edile che esegue lavori su una unità immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto alla detrazione delle spese sostenute. In merito l'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, prevede, ai fini Iva, che costituiscono prestazioni di servizio verso corrispettivo anche quelle effettuate per uso personale o familiare dell'imprenditore.

Pertanto, l'imprenditore edile è tenuto, ai fini dell'Iva, a quantificare l'importo dei lavori eseguiti secondo il valore normale e a emettere la relativa fattura. Analoga previsione non si rinviene ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, considerato che tali prestazioni di servizio non rilevano nella determinazione del reddito d'impresa, ne deriva che le stesse sono indecubili in quanto non inerenti all'attività svolta. L'imprenditore edile che esegue i lavori sull'immobile a disposizione ha quindi diritto alla detrazione del 50% sia relativamente all'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute per il personale impiegato nonché, ovviamente, per le spese di interventi realizzati da altre imprese.

Per quanto riguarda l'utilizzo di personale della propria impresa, non è necessario che le relative spese siano comprovate da un pagamento con bonifico poiché l'utilizzo risulterà comunque dalla contabilità tenuta dall'imprenditore e dall'emissione della fattura. La proroga sino al 31 dicembre 2013 del potenziamento della detrazione vale anche per l'acquisto delle abitazioni ristrutturate e cedute dalle imprese che eseguono gli interventi. L'articolo 16-bis, comma 3 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede la detrazione Irpef del 50% (36% dal 1° gennaio 2014) per l'acquisto di abitazioni poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, a condizione che il rogito venga stipulato entro 6 mesi dalla fine dei lavori. Per questa fattispecie, la detrazione del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) va calcolata forfetariamente su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare.

Con riferimento alle modalità applicative, per l'acquisto di abitazioni all'interno di edifici integralmente ristrutturati da imprese, non sussiste l'obbligo per l'acquirente/beneficiario di effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, così come previsto dal decreto interministeriale 9 maggio 2002.

L'acquirente, in sede di presentazione della dichiarazione dei

redditi, deve indicare il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori sull'edificio.

IL CASO

L'imprenditore edile
che esegue opere
su un immobile
a sua disposizione
quantifica l'Iva sul valore normale

